

STATUTO

**BREAKCOTTO S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERIATE BG VIA PADERNO 2

Numero REA: BG - 464969

Codice fiscale: 04464840166

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2020 - Statuto completo	2
--	---

come sopra versato.

ARTICOLO 4

Si dichiara che l'ammontare complessivo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta in modo approssimativo ad Euro 1.800,00.-

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai Comparenti che approvandolo pienamente con me Notaio lo sottoscrivono alle ore tredici e quindici.

Scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano, consta di due fogli per sette facciate intere e quanto alla ottava scritta fin qui.

F.to: Antonio Tartaro

" : Piergiacomo Michele Garnero

" : Cristina Cerea

" : Cerea Adriana

" : Andrea Bonsignori

" : Andrea Letizia Notaio (luogo sigillo)

* * *

Allegato "A" al n.ro 53369/16588 Repertorio

STATUTO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita, un'impresa sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017 e s.m.i., in forma di società a responsabilità limitata e sotto la denominazione: **"BreakCotto S.r.l. Impresa Sociale"**, o in forma abbreviata **"Break-**

	Cotto IS (di seguito la " Società ").	
	Articolo 2	
	Sede e durata della Società	
	2.1 La Società ha sede nel comune di SERIATE (BG) e, con decisione dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.	
	2.2 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.	
	2.4 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2039 e può essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 3	
	Oggetto sociale	
	3.1 La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale in conformità all'art. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.112, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati.	
	3.2 In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.lgs. 112/17, la società intende esercitare attività di interesse ge-	

	nerale al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato	
	del lavoro di:	
	a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99),	
	del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno	
	2014, e successive modificazioni;	
	b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112,	
	comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive	
	modificazioni;	
	c) persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del de-	
	creto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazio-	
	ni;	
	d) persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2,	
	quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versi-	
	no in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mante-	
	nere un'abitazione in autonomia.	
	3.3 Il computo dei soggetti di cui al precedente articolo 3.2, dovrà	
	essere effettuato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 comma	
	5) del D.lgs. 112/17.	
	3.4 Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo 3.2 la	
	Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi, attività di fornitura, installazione e/o manutenzione di distributori	
	automatici e/o semiautomatici, nonché altre relative attività indu-	
	striali, commerciali e di servizi;	
	b) condurre l'organizzazione e gestione sia diretta che indiretta di	

	punti vendita fissi e mobili, di generi alimentari e non, nonché gestire	
	esercizi pubblici di svago e ristoro, anche attraverso la somministrazione	
	di merci, prodotti alimentari e bevande;	
	c) svolgere attività di formazione, anche di natura tecnica e profes-	
	sionale, in aula e/o in situ, volte ad agevolare l'inserimento o il reinse-	
	rimento dei soggetti di cui all'articolo 3.2 del presente statuto nel	
	mercato del lavoro;	
	d) svolgere attività di formazione, insegnamento, promozione profes-	
	sionale, in aula e/o in situ, rivolte ad operatori del sociale e non, an-	
	che attraverso l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari o	
	di docenze specifiche.	
	3.5 La società potrà altresì compiere, nei limiti di legge, qualsiasi ope-	
	razione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare	
	ritenuta utile e opportuna al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Nello svolgimento della sua attività, potrà inoltre stipulare convenzio-	
	ni con enti pubblici/privati e partecipare a gare d'appalto indette	
	da enti pubblici/privati.	
	3.6 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate	
	agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1°	
	settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazio-	
	ne mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di media-	
	zione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, nonché le attività profes-	
	sionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro mo-	
	difiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che	
	per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non	

	posseduti dalla società.	
	3.7 Le attività di cui al presente articolo 3 devono essere esercitate	
	dalla società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi	
	dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 112/17 si intende quella per la qua-	
	le i relativi ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi	
	complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.	
	3.8 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D.lgs. 112/2017,	
	e dal successivo articolo 20.6, è vietata la distribuzione, anche in for-	
	ma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali. Si considera distribuzione indiretta di	
	utili:	
	a) la corresponsione a componenti dell'organo amministrativo, com-	
	ponenti dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali,	
	di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta in favore	
	della società, alle responsabilità assunte e alle specifiche competen-	
	ze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei me-	
	desimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuizio-	
	ni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli	
	previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui al-	
	l'art. 51 del D.lgs. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla	
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimen-	
	to delle attività di interesse generale;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o	

	quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari	
	autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lettera	
	a), D.lgs. 112/2017;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favore-	
	voli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondato-	
	ri, ai componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo, a	
	coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne faccia-	
	no parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del-	
	l'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini en-	
	tro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione	
	della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituisca-	
	no l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli interme-	
	diari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti	
	di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	Articolo 4	
	Capitale Sociale e sue variazioni	
	4.1 Il capitale della Società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero	
	zero).	
	4.2 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in	

	sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentua-	
	le di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla da-	
	ta in cui la sottoscrizione è effettuata.	
	4.3 Le quote sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria.	
	Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie o-	
	peranti ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i., l'esercizio dei diritti so-	
	ciali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo	
	interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli	
	effetti giuridici discendenti da tale esercizio.	
	4.4 I soci possono decidere, con decisione presa all'unanimità, che	
	le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia-	
	no attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferi-	
	menti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.	
	4.5 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di	
	nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne	
	facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sotto-	
	scrizione delle partecipazioni non optate dagli altri Soci, a meno che	
	la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'au-	
	mento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per	
	opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo	
	amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei al-	
	la compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del ca-	
	pitale sociale non lo escluda.	
	4.6 I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni	
	emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi e-	

	stranei alla compagine sociale. Le proposte di aumento di capitale	
	sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono es-	
	sere illustrate dagli amministratori con apposita relazione dalla quale	
	risultino le ragioni dell'esclusione o limitazione.	
	4.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge	
	mediante deliberazione dell'assemblea dei Soci da adottarsi con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.	
	4.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il	
	preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni pri-	
	ma dell'assemblea dei soci, della relazione dell'organo amministrati-	
	vo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del-	
	l'organo di controllo se nominato, qualora consti il consenso unani-	
	me di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere conferma-	
	ta in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. In ogni	
	caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar con-	
	to dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazio-	
	ne sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.	
	Articolo 5	
	Conferimenti e partecipazioni	
	5.1 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di	
	aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto del-	
	l'art. 2464, comma terzo, c.c. sulla necessità di eseguire i conferimen-	
	ti in danaro. In tal caso, l'organo amministrativo, nel termine di cen-	
	tottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese	
	(se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dal-	

	la data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di con-	
	ferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale socia-	
	le), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima	
	di cui all'art. 2465, comma primo, c.c. e, se sussistano fondati motivi,	
	deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valuta-	
	zioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispon-	
	dente ai conferimenti è inalienabile.	
	5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, pre-	
	stazioni d'opera o di servizi a favore della Società.	
	5.3 In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'ope-	
	ra o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza as-	
	sicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto	
	conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il	
	versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispon-	
	dente importo in danaro.	
	5.4 È consentita, con decisione presa all'unanimità dai soci, l'attribu-	
	zione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferi-	
	menti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso,	
	le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai	
	conferimenti effettuati.	
	5.5 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla parteci-	
	pazione da ciascuno posseduta.	
	5.6 Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione del socio	
	che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della	

	Società, ai sensi dell'art. 2464, comma sesto, c.c. non libera il ceden-	
	te dall'obbligo di eseguire la prestazione.	
	Articolo 6	
	Versamenti e finanziamenti dei Soci	
	6.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o	
	a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i so-	
	ci finanziamenti con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi,	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in ma-	
	teria di raccolta del risparmio, nonché di quanto specificato nel pre-	
	sente statuto.	
	6.2 I versamenti ed i finanziamenti dei soci posso essere erogati an-	
	che in misura non proporzionale alle singole partecipazioni al capita-	
	le sociale.	
	6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le	
	disposizioni di legge.	
	6.4 Per patto espresso, il credito dei soci per finanziamenti alla so-	
	cietà è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione e	
	viceversa.	
	Articolo 7	
	Titoli di debito	
	7.1 La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483,	
	cod. civ., nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 3.8 let-	
	tera c), con decisione dei Soci assunta ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.	
	e con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà	
	del capitale sociale.	

	7.2 Ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di	
	recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.	
	Articolo 8	
	Trasferimento delle partecipazioni	
	8.1 Le partecipazioni ed i diritti d'opzione in caso di aumento di capi-	
	tale sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di mor-	
	te con le limitazioni di cui ai commi seguenti.	
	8.2 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o	
	diritti d'opzione e/o diritti connessi alla partecipazione, ai soci spetta	
	il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione. Nella dizio-	
	ne "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi	
	di alienazione, nella più ampia accezione del termine, ivi incluse sen-	
	za limitazione, le ipotesi di trasferimento della nuda proprietà,	
	nonché di trasferimento a titolo gratuito.	
	8.3 Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad	
	un terzo deve preventivamente offrirla agli altri Soci, i quali hanno di-	
	ritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lette-	
	ra raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo risultante dal Re-	
	gistro delle Imprese.	
	8.4 Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte	
	dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la persona del po-	
	tenziale acquirente.	
	8.5 I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno in-	
	formare il socio offerente mediante lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	

	comunicazione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.	
	8.6 La parte della quota rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci alle medesime condizioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro i successivi trenta giorni dalla scadenza di cui sopra.	
	8.7 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita il socio offerente sarà libero di cedere la quota offerta in vendita al potenziale acquirente.	
	8.8 Nel caso di trasferimento a titolo gratuito, i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote determinato di comune accordo e, in caso di disaccordo, da un terzo indipendente nominato, in caso di disaccordo tra i soci, dal Presidente del Tribunale competente dove ha sede la società. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.	
	8.9 Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:	
	a) quando il trasferimento avviene a favore di persona che detiene il controllo del soggetto cedente;	
	b) quando il cessionario ex art. 2359 c.c. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;	
	c) quando il socio decida di intestare in tutto od in parte le proprie	

	quote a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai	
	sensi di legge e/o nel caso di trasferimento da parte delle stesse a fa-	
	vore dei mandanti originari, ovvero ad altra fiduciaria qualora i man-	
	danti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti	
	della fiduciaria che effettua il trasferimento;	
	d) quando il trasferimento avvenga a favore di discendenti e/o a-	
	scendenti in linea retta del socio persona fisica.	
	Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da que-	
	sto articolo sono altresì applicabili:	
	e) al trasferimento del mandato fiduciario relativo alla partecipazio-	
	ne;	
	f) al trasferimento del controllo del socio persona giuridica (in tal ca-	
	so si applica, <i>mutatis mutandis</i> , quanto previsto all'articolo 8.8;	
	g) a trasferimenti operati attraverso operazioni societarie straordina-	
	rie quando l'attivo unico o principale in valore dell'impresa o ramo	
	di essa oggetto dell'operazione straordinaria è la partecipazione;	
	h) a trasferimenti eseguiti per effetto e/o per conseguenza ad azioni	
	esecutive.	
	8.10 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazio-	
	ne di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti del-	
	la società e dei soci cosicché non può essere iscritto nel Registro del-	
	le Imprese e l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso	
	alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del	
	diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e	
	il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione	

	della società.	
	8.11 In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con delibe-	
	razione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino alme-	
	no la maggioranza del capitale sociale, che deve essere adottata	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione scritta alla società del-	
	la qualità di erede del socio da parte dell'avente diritto, stabilire che	
	la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione ed i	
	correlati diritti di prelazione si accrescano automaticamente agli altri	
	soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del	
	socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titola-	
	rità del defunto stesso, determinato sulla base dell'ultimo bilancio ap-	
	provato della società antecedentemente alla data del decesso del	
	socio.	
	8.12 La costituzione di garanzie sulla partecipazione (ivi compreso il	
	pegno), così come l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese,	
	è soggetta al consenso rilasciato con delibera dell'assemblea dei so-	
	ci (il socio richiedente non ha diritto di voto in tale assemblea e la	
	sua partecipazione non sarà computata ai fini del calcolo dei quo-	
	rum costitutivo e deliberativo). L'eventuale diniego del consenso	
	dovrà essere motivato e si intenderà rilasciato qualora la deliberazio-	
	ne non sarà stata assunta entro 45 giorni dalla richiesta scritta formu-	
	lata dal socio.	
	8.13 In ogni caso la circolazione delle partecipazioni deve avvenire	
	nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8	
	comma 1 del D.lgs. 112/17.	

Articolo 9	
Diritto di recesso	
9.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dalla legge e	
dal presente statuto - compete al socio che non abbia consentito al-	
le decisioni relative a:	
a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
b) fusione o scissione della società;	
c) revoca dello stato di liquidazione;	
d) trasferimento della sede all'estero;	
e) eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto Costi-	
tutivo;	
f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifi-	
cazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o	
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma del-	
l'art. 2468, quarto comma, c.c.;	
g) aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle	
partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto	
d'opzione dei soci.	
9.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne co-	
municazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certifi-	
cata agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai compo-	
nenti dell'organo di controllo.	
9.3 La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indi-	
cati entro 30 (trenta) giorni dal più antecedente del giorno in cui:	
a) è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la	

	deliberazione assembleare che legittima il recesso;	
	b) il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere	
	inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata a.r. o posta elet-	
	tronica certificata, che si è verificato un fatto che legittima il suo dirit-	
	to di recesso;	
	c) il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto	
	che legittima il suo diritto di recesso;	
	d) è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli am-	
	ministratori che legittima il diritto di recesso.	
	9.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è	
	pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso	
	deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.	
	9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di	
	efficacia se, entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del recesso, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della Società.	
	9.6 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali	
	in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939	
	e s.m.i., il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fidu-	
	ciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fi-	
	ducia medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti	
	che hanno conferito istruzioni differenti.	
	9.7 In ogni caso ai soci che recedono dalla società spetta unicamen-	
	te il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata o au-	
	mentata nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.lgs.	

112/2017.	
Articolo 10	
Esclusione del Socio	
10.1 Per l'esclusione dei soci è competente l'assemblea che delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi nel quorum deliberativo il socio della cui esclusione si tratta. I casi di esclusione sono i seguenti:	
a) l'essere sottoposto ad una procedura concorsuale;	
b) aver riportato una qualsiasi condanna penale con sentenza passata in giudicato che comporti una pena detentiva superiore a [36] mesi.	
10.2 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 112/2017, in caso di diniego all'ammissione e di esclusione, l'interessato ha diritto di adire l'Organo di Controllo, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'organo di controllo deve pronunciarsi entro altri 15 (quindici) giorni con determinazione motivata.	
10.3 In ogni caso l'esclusione del socio deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 comma 1 del D.lgs. 112/17.	
Articolo 11	
Decisioni dei Soci ed Assemblea	
11.1 Sono riservate alla competenza dei Soci:	
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
b) la nomina e la revoca degli amministratori;	

	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma,	
	c.c., dei membri dell'organo di controllo e/o del revisore ai sensi	
	dell'articolo 19 del presente Statuto;	
	d) la nomina, su proposta degli Amministratori, del Comitato Etico;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) le decisioni compiere operazioni di fusione, scissione, trasformatio-	
	ne, messa in liquidazione, scioglimento, ammissione a procedure	
	concorsuali;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da	
	cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società par-	
	tecipata;	
	h) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;	
	i) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e	
	quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487,	
	primo comma, c.c.;	
	j) l'emissione di titoli di debito e strumenti finanziari (forniti di diritti pa-	
	trimoniali e anche diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni	
	ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c.).	
	11.2 Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f), g), h) e	
	i) del precedente articolo 11.1 e negli altri casi inderogabilmente pre-	
	visti dalla legge dovranno essere necessariamente assunte con deli-	
	berazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto	
	l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimenta-	

	re e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione con-	
	trollata.	
	11.3 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto	
	non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono an-	
	che essere assunte sulla base:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento ogget-	
	to della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun	
	socio con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non ap-	
	provato" oppure "visto ed astenuto";	
	b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno in-	
	viati dal proponente a tutti i soci, ai membri dell'organo amministrati-	
	vo e dell'organo di controllo, al revisore contabile, se nominati; cia-	
	scun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con	
	l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato",	
	oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla	
	società il documento da lui sottoscritto.	
	11.4 Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata,	
	a cura della società, ai membri dell'organo amministrativo e dell'or-	
	gano di controllo o al revisore, se nominati.	
	11.5 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o	
	per posta elettronica certificata o per posta elettronica, purché in	
	questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.	
	11.6 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se	
	raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non	

	può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.7 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che raggiungano le maggioranze di cui al successivo articolo 15. L'eventuale mancata espressione del voto equivale ad astensione.	
	11.8 Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..	
	11.9 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla situazione dei soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la visura del Registro Imprese dalla quale risulti la sua qualifica di socio della società.	
	Articolo 12	
	Convocazione dell'Assemblea	
	12.1 L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.	
	12.2 L'Assemblea è convocata dai membri dell'organo amministrativo dandone comunicazione a tutti i soci ed all'organo di controllo ed al revisore, se nominati e dal rappresentante dei lavoratori, nominato ai sensi dell'articolo 21.	
	12.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni	

	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	fax o messaggio di posta elettronica certificata o di posta elettronica	
	quando consti la conferma di ricezione del destinatario, fatto per-	
	venire agli aventi diritto.	
	12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il	
	luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	12.5 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale so-	
	ciale e (ii) tutti i membri dell'Organo Amministrativo e dell'organo di	
	Controllo e il revisore, se nominato, sono presenti ovvero, se assenti,	
	per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati	
	della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato	
	opposizione e (iii) il rappresentante dei lavoratori, nominato ai sensi	
	dell'articolo 21.	
	Articolo 13	
	Diritto di intervento in Assemblea - Quorum	
	13.1 Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti quali	
	soci nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazio-	
	ne ed il rappresentante dei lavoratori, nominato ai sensi dell'articolo	
	21.	
	13.2 Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano a-	
	dottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate	
	con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso	
	per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di	
	partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge e/o di statu-	

	to dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	13.3 L'Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona	
	fedele e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazio-	
	ne degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta e-	
	lettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunio-	
	ne, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed al-	
	la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il	
	soggetto verbalizzante.	
	13.4 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con dele-	
	ga scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta e-	
	lettronica; la delega non può essere conferita che per una sola as-	
	semblea, con effetto anche per le successive convocazioni. La rap-	
	presentanza non può essere conferita ai membri dell'organo ammini-	

	strativo, dell'organo di controllo, nonché al revisore se nominato.	
	13.5 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammini-	
	strazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazio-	
	ne, dal più anziano di età dei consiglieri presenti ovvero dalla perso-	
	na designata dagli intervenuti.	
	13.6. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designa-	
	to dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.	
	13.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Il verbale del-	
	la deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è re-	
	dato da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.	
	13.8 Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto nonché	
	salvo quanto di seguito previsto, qualunque sia la forma adottata	
	per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevo-	
	le di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale socia-	
	le.	
	Articolo 14	
	Organo Amministrativo e rappresentanza della Società	
	14.1 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione	
	composto da 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato	
	dai soci al momento della nomina oltre quello eventualmente nomi-	
	nato ai sensi del comma 14.5 del presente statuto.	
	14.2 Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabili-	
	to all'atto della loro nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi	
	durano in carica fino a revoca o a dimissioni; gli amministratori sono	

	sempre rieleggibili e possono non essere soci.	
	14.3 La revoca può essere deliberata dall'assemblea dei soci, anche	
	in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo ammini-	
	strativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga	
	nominato a tempo determinato.	
	14.4 È consentita, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. 112/2017 la	
	nomina di componenti esterni, fermo restando che la nomina della	
	maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo deve esse-	
	re riservata all'assemblea. Non possono assumere la presidenza della	
	Società rappresentanti di: (i) società costituite da un unico socio per-	
	sona fisica, (ii) enti con scopo di lucro, (iii) amministrazioni pubbliche	
	di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 20 Marzo 2001 nr. 165.	
	14.5 Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) del D.lgs. 112/2017, nel	
	caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo com-	
	ma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della	
	società nominare a maggioranza semplice degli stessi un ulteriore	
	componente dell'organo amministrativo.	
	14.6 Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.lgs. 112/17 i membri dell'orga-	
	no amministrativo dovranno essere in possesso dei requisiti di piena	
	capacità civile e di onorabilità, professionalità ed indipendenza con-	
	facenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo	
	della società. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica	
	costituisce causa di decadenza dalla carica stessa. sono considerati	
	requisiti di onorabilità:	
	a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni so-	

	stitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il	
	patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica	
	fedele contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali	
	la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massi-	
	mo, a cinque anni;	
	b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai	
	sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio	
	1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comporta-	
	to la sospensione da albi professionali di eventuale appartenenza.	
	14.7 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggio-	
	ranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di	
	amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea dei soci per la	
	nomina dei nuovi amministratori. A tale convocazione può provve-	
	dervi uno qualsiasi dei restanti componenti dell'organo amministrati-	
	vo, ovvero uno dei componenti effettivi dell'organo di controllo, ov-	
	vero uno dei soci.	
	14.8 In tal caso gli amministratori restano in carica oltre che per la	
	convocazione dell'assemblea dei soci anche per l'ordinaria ammini-	
	strazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli ammini-	
	stratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	14.9 Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui	
	all'art. 2390 c.c..	
	14.10 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea dei soci sul-	

	la base di liste presentate dai soci stessi e contenenti un minimo di	
	candidati pari al numero dei componenti dell'organo amministrativo	
	da eleggere, nelle quali i candidati dovranno essere elencati me-	
	dante un numero progressivo da uno a [cinque] da eleggere ed a-	
	vere in corrispondenza del nome e cognome la firma autografa del	
	candidato medesimo.	
	In corrispondenza di ciascun nominativo dovrà altresì essere indicato	
	l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefax.	
	Le liste presentate dovranno essere altresì sottoscritte dal/dai socio/i	
	presentatore/i.	
	Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la se-	
	de sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. O-	
	gni socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una	
	sola lista e ogni candidato potrà essere presente in una sola lista.	
	Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli, o insie-	
	me ad altri soci, rappresentino almeno un quinto del capitale socia-	
	le. Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.	
	Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei	
	membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue:	
	(a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per [1, 2, 3, 4 e 5] se-	
	condo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; (b) i	
	quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati	
	di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in	
	un'unica graduatoria decrescente.	
	Risulteranno eletti e quindi componenti del consiglio di amministrazio-	

	ne della società, rispettivamente, il primo candidato di ciascuna del-	
	le prime tre liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, oppu-	
	re se le liste saranno solo 2, i primi due della lista che avrà ricevuto	
	più voti ed il primo della seconda lista in termini di voti, nonché, se	
	necessario per il completamento del consiglio, i candidati che avran-	
	no un quoziente più alto nell'unica graduatoria decrescente di cui in-	
	nanzi.	
	Risulterà eletto e nominato dalla assemblea, quale presidente del	
	consiglio di amministrazione, il primo candidato della lista che avrà	
	preso il maggior numero di voti. Risulterà eletto vice-presidente il pri-	
	mo candidato della lista che avrà preso il secondo maggior numero	
	di voti. In caso di parità di voti tra più capolista, diverrà presidente	
	del consiglio di amministrazione, o mutatis mutandis vice presidente	
	del consiglio di amministrazione, il soggetto designato a maggioran-	
	za semplice dai soci presenti nell'assemblea in cui si procede alla no-	
	mina dei consiglieri, ovvero in caso di non raggiungimento della pre-	
	detta maggioranza scelto in base a sorteggio da svolgersi nell'ambi-	
	to della medesima assemblea effettuato a cura del presidente	
	dell'assemblea.	
	Qualora venga presentata una sola lista con il consenso unanime	
	dei soci, saranno eletti i candidati ivi indicati, risulterà nominato Presi-	
	dente del consiglio di amministrazione il primo candidato ivi indicato	
	e vice-presidente il secondo candidato ivi indicato.	
	Articolo 15	
	Consiglio di amministrazione	

	15.1 Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso	
	dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessa-	
	rio o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza	
	dei suoi membri.	
	15.2 La convocazione viene fatta dal presidente con comunicazione	
	scritta anche a mezzo fax o posta elettronica certificata da spedire	
	almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'or-	
	gano di controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza,	
	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedi-	
	re almeno 1 (uno) giorno prima. In caso di impedimento del presiden-	
	te potrà provvedervi il vice-presidente.	
	15.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del con-	
	siglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'or-	
	gano di controllo e il revisore, se nominato.	
	Articolo 16	
	Decisioni del Consiglio di amministrazione	
	16.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamen-	
	te con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Nel caso in cui si verifichi in sede di votazione una situazione di pa-	
	rità, il voto del presidente del consiglio di amministrazione si riterrà	
	prevalente. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedu-	
	te dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente, ovvero, in	
	mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	

	16.2 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario. Dal verbale devono risultare,	
	per attestazione del presidente:	
	a) la regolare costituzione della riunione;	
	b) l'identità degli intervenuti;	
	c) il risultato della votazione;	
	d) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per	
	questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.	
	16.3 Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in au-	
	dio/videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condi-	
	zioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto ver-	
	balizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'iden-	
	tà degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al presidente ed al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione, in alternativa al me-	
	todo collegiale, fatto salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ulti-	

	mo comma, c.c. potranno essere anche assunte sulla base:	
	a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento ogget-	
	to della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun	
	amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure " visto	
	e non approvato", oppure "visto ed astenuto";	
	b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti	
	chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno in-	
	viati dal proponente a tutti i membri dell'organo amministrativo e	
	dell'organo di controllo nonché al revisore, se nominati; ciascun am-	
	ministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con	
	l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato",	
	oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla	
	società il documento da lui sottoscritto.	
	16.5 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o	
	per posta elettronica certificata, purché in questo ultimo caso le sot-	
	toscrizioni siano apposte in forma digitale avente valore legale.	
	16.6 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se	
	raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non	
	può intercorrere un periodo superiore a 5 (cinque) giorni.	
	16.7 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il ter-	
	mine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approva-	
	zione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza dei	
	componenti il consiglio di amministrazione.	
	16.8 La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta	
	nel termine prescritto.	

	16.9 In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori	
	devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.	
	Articolo 17	
	Rappresentanza della Società e poteri	
	17.1 All'organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestio-	
	ne ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto riservato	
	all'assemblea dei soci ai sensi della legge e del presente statuto.	
	17.2 La rappresentanza generale della Società spetta al Presidente	
	ed agli amministratori delegati, se nominati, nell'ambito delle dele-	
	ghe loro attribuite.	
	17.3 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri	
	uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a sin-	
	goli amministratori, anche con facoltà di subdelega, fissandone le at-	
	tribuzioni e le retribuzioni a norma di legge e di statuto. L'organo am-	
	ministrativo può, pure, nominare direttori, nonché istitutori, procuratori	
	<i>ad negotia</i> e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie	
	di atti.	
	Articolo 18	
	Compensi	
	18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le	
	ragioni dell'ufficio.	
	18.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono deter-	
	minati dall'assemblea dei soci, anche in relazione ai particolari incari-	
	chi attribuiti, nei limiti previsti dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del	
	D.lgs. 112/17.	

	Articolo 19	
	Organo di Controllo	
	19.1 Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si applli-	
	cheranno, mutatis mutandis le previsioni previste per la nomina del	
	Consiglio di Amministrazione. Il primo eletto sarà il Presidente del Col-	
	legio Sindacale, il secondo ed il terzo i membri effettivi ed il quarto	
	ed il quinto i membri supplenti.	
	19.2 In conformità all'art. 10 del D.lgs. 112/2017, è prevista la nomina	
	- da parte dell'assemblea - di un organo di controllo, monocratico o	
	collegiale, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.	
	19.3 I membri dell'organo di controllo debbono possedere i requisiti	
	di cui all'articolo 2399 c.c. e di cui all'articolo 14.6 del presente statu-	
	to.	
	19.4 I membro dell'organo di controllo restano in carica per 3 esercizi	
	e possono essere riconfermati anche per più mandati.	
	19.5 Oltre a quanto disposto in merito dal codice civile, l'organo di	
	controllo svolge inoltre tutte le funzioni ed ha tutte le facoltà di cui	
	all'art. 10, comma 2, 3 e 4, D. Lgs. 112/17.	
	19.6 In ogni caso ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 112/17 nel ca-	
	so in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti in-	
	dicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei	
	conti deve essere esercitata da un revisore legale o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali.	
	19.7 Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b), D.lgs. 112/17,	

	qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte	
	dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un compo-	
	nente dell'organo di controllo.	
	Articolo 19 bis	
	Comitato Etico	
	19 bis. 1 Su proposta degli Amministratori, l'Assemblea dei Soci può	
	nominare il Comitato Etico cui sarà affidata la redazione del Codice	
	Etico da sottoporre agli Amministratori per l'approvazione e la pre-	
	sentazione all'Assemblea dei Soci per l'adozione finale.	
	19 bis. 2 Il Comitato Etico vigila, compiendo le necessarie indagini, al	
	fine di assicurare che la Società, i suoi amministratori, dipendenti e	
	collaboratori conformino le proprie azioni al Codice Etico.	
	19 bis. 3 Il Comitato Etico, in caso di violazioni del Codice Etico, irro-	
	ga, con criterio di equità, le sanzioni in esso previste.	
	19 bis. 4 Il Comitato Etico propone agli Amministratori azioni di sensibi-	
	lizzazione anche commerciali e di comunicazione sul tema della di-	
	sabilità e sui temi sociali, ambientali e culturali.	
	19 bis. 5 Il Comitato Etico è composto da un presidente, un vice presi-	
	dente e quattro membri. Tutti i componenti il Comitato Etico sono no-	
	minati dall'Assemblea su proposta degli Amministratori tra soggetti in	
	possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o conta-	
	bile, e di assoluta indipendenza rispetto alla Società.	
	Articolo 19 ter	
	Funzionamento del Comitato Etico	

	19 ter. 1 Il Comitato Etico si considera validamente costituito con la	
	presenza di almeno tre componenti, a condizione che fra questi vi	
	sia il presidente o, in caso di sua assenza, il vice presidente. Le delibe-	
	razioni del Comitato Etico sono validamente assunte con il voto favo-	
	revole della maggioranza dei componenti il Comitato Etico presenti	
	alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del presidente prevale.	
	19 ter. 2 L'esercizio delle funzioni istruttorie e giudicanti devono svol-	
	gersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio. A tal fine, il Comi-	
	tato Etico elabora un regolamento di procedura che sottopone agli	
	Amministratori per la sua approvazione.	
	Articolo 20	
	Bilancio ed utili	
	20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	20.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conse-	
	guenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	
	20.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da a-	
	dottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigen-	
	ze della società lo richiedano, nei casi previsti dalla legge: in quest'ul-	
	timo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro rela-	
	zione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma ab-	
	breviata) le ragioni della dilazione.	
	20.4 L'organo Amministrativo deve, inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma	
	2 del D.lgs. n. 112/2017 predisporre, depositare presso il Registro delle	

	Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redat-	
	to secondo linee guida approvato con il decreto del Ministro del la-	
	voro e delle politiche sociali e s.m.i.	
	20.5 Gli utili netti di ciascun esercizio, dedotta una quota non inferio-	
	re al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati al-	
	lo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.	
	È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di	
	gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di	
	amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo	
	quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D.lgs. 112/2017.	
	20.6 La società potrà destinare una quota inferiore al 50% (cinquan-	
	ta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte e-	
	ventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato	
	dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale an-	
	nuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, cal-	
	colate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corri-	
	spondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di	
	gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche median-	
	te aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti fi-	
	nanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle	

	imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa	
	sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione	
	di specifici progetti di utilità sociale.	
	Articolo 21	
	Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	21.1 L'Organo Amministrativo è tenuto ad informare periodicamente	
	i lavoratori e i destinatari delle attività della società, delle delibere	
	degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di la-	
	voro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, che po-	
	tranno formulare richieste e/o osservazioni in merito.	
	21.2 Le proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle	
	attività dell'impresa dovranno essere inserite nell'ordine del giorno	
	della prima riunione utile dell'organo amministrativo, in modo da es-	
	sere discusse e valutate.	
	21.3 La società, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 112/17, sarà tenuta	
	ad approvare un regolamento aziendale al fine di garantire un ade-	
	guato coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti	
	coinvolti nell'attività dell'impresa.	
	21.4 In conformità all'art. 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. 112/2017,	
	i lavoratori partecipano nell'effettivo svolgimento delle attività socie-	
	tarie con le seguenti modalità di coinvolgimento:	
	a) nomina di un proprio rappresentante avente diritto a partecipare	
	alle riunioni dell'assemblea dei soci riguardanti questioni incidenti di-	
	rettamente od indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla qua-	
	lità dei beni e dei servizi erogati dalla società;	

	b) organizzazione di incontri periodici, tra il rappresentante dei lavoratori ed i membri dell'organo amministrativo, al fine di discutere delle condizioni di lavoro e qualità dei servizi.	
	21.5 Gli utenti della società sono coinvolti nelle decisioni della società tramite i membri dell'organo amministrativo inviando ad esso ogni osservazione utile ai fini di una migliore erogazione di detti interventi e servizi.	
	21.6 Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, è prevista la nomina da parte dei lavoratori di almeno un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo.	
	Articolo 22	
	Scioglimento e liquidazione	
	22.1 La società si scioglie al verificarsi delle cause di cui all'art. 2484 c.c..	
	22.2 La competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti, da compiersi entro 90 (novanta) giorni, spetta all'organo amministrativo.	
	22.3 In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del D.lgs. 112/2017 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 (tre)	

	anni od ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del D.lgs. 112/2017.	
	22.4 Competerà alla decisione dell'organo amministrativo individuare in concreto il soggetto o i soggetti che beneficeranno della devoluzione del patrimonio sociale di cui sopra.	
	22.5 Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487 c.c.	
	Articolo 23	
	Comunicazioni	
	23.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.	
	23.2 A tale domicilio verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.	
	23.3 Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al diverso recapito che siano stati espressamente e formalmente comunicati per iscritto da detti soggetti.	
	Articolo 24	
	Controllo dei Soci	
	24.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 25	

40 di 41

41 di 41